



## **ARTICOLATO NORMATIVO PROPOSTO PER IL PLIS DEL FIUME TORMO.**

*Approvato dalla Commissione di Gestione del PLIS in data 05.02.2013.*

---

### **NORME PER LA VEGETAZIONE: ZONE BOScate, FILARI ALBERATI. TAGLI E REIMPIANTI. VEGETAZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA.**

**a.** Ai fini della riqualificazione paesaggistica è sempre ammesso ed incoraggiato il riequipaggiamento vegetazionale dell'area del PLIS eseguito attraverso impianti arborei ed arbustivi effettuati con le specie descritte nell'Elenco allegato.

La scelta delle specie terrà conto della specificità del luogo, delle caratteristiche pedologiche del suolo, dell'esposizione etc..

Negli interventi di manutenzione e nuovo impianto si terrà conto degli eventuali coni ottici e dei punti panoramici, in modo da consentire una sufficiente permeabilità visiva verso gli aspetti più caratteristici del Parco.

**b.** I complessi boscati, i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, rientranti nella definizione di bosco, esistenti all'interno del Parco sovra comunale del Tormo sono soggetti alla disciplina di cui alla LR 31 del 5.12.2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e al relativo Regolamento n° 5 del 20.07.2007 e successive integrazioni e modifiche, nonché alla normativa vigente in materia di beni ambientali. (nota 1).

I complessi boscati naturali o artificiali inclusi nel territorio del PLIS, nonché le superfici in cui siano in atto processi di rinnovazione spontanea di specie arboree od arbustive, devono essere mantenuti a cura dei proprietari - o dei possessori a qualunque titolo - nel migliore stato di conservazione culturale.

**c.** Le pratiche di governo e di gestione colturale devono tendere sia alla conservazione che alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente locale (stadio climax), anche attraverso la costituzione di stadi intermedi, precursori di quello finale, in sintonia con le potenzialità dei suoli specifici. Si privilegerà l'utilizzo e la diffusione di specie autoctone di cui al seguente Elenco allegato.

La competenza per i boschi è sempre provinciale.

**d.** Gli esemplari arborei isolati o inseriti in filare nonché le siepi arboree ed arbustive esistenti lungo i margini di corsi d'acqua, strade, coltivi; lungo i bordi di fondi agricoli e lungo i tracciati stradali di accesso ai nuclei insediativi, devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione colturale.

Il loro taglio – quando non soggetto ad autorizzazione paesaggistica (nota 2) - è soggetto a preventiva comunicazione/denuncia al Comune di appartenenza, indicando il numero di piante da abbattere e i reimpianti che si intendono effettuare.

Il reimpianto è sempre prescritto, compreso l'impegno alla manutenzione per la garanzia di attecchimento.

**e.** Il taglio dei pioppi ibridi o di altre specie arboree a rapido accrescimento razionalmente coltivati in filare a sesto regolare comporta la loro sostituzione durante la successiva stagione silvana, anche utilizzando specie arboree scelte tra quelle elencate nell'Elenco allegato.

**f.** Nel caso di utilizzatori di filari cedui la comunicazione/denuncia dovrà prevedere il mantenimento di polloni vitali ogni 3-5 m, mantenendone uno ogni 20 m circa per almeno tre turni di taglio di rotazione.

**g.** Nei reimpianti effettuati a seguito di tagli di vegetazione arborea o arbustiva matura (quando non regolati da condizioni di politica comunitaria o convenzioni già sottoscritte, o quando non inseriti in specifici sestri d'impianto), si adotterà la proporzione di n° 2 nuove specie arboree (oppure: n° 6 nuove specie arbustive) per ogni esemplare arboreo abbattuto; n°2 specie arbustive per ogni esemplare arbustivo abbattuto. I nuovi esemplari arborei ed arbustivi saranno scelti tra quelli in Elenco allegato.

**h.** I reimpianti saranno eseguiti nel medesimo luogo in cui sono avvenuti i tagli; eccezione può essere fatta nei casi in cui ci sia o si voglia proporre un progetto di formazione di un cono ottico verso un'emergenza architettonica o naturalistica del parco; in questo caso la localizzazione dei reimpianti sarà concordata con gli uffici comunali di competenza.


**i.** I sistemi verdi di riva che affiancano gli elementi dell'idrografia superficiale sono da tutelare e valorizzare.

Per i reimpianti che riguardassero la vegetazione di riva di corsi d'acqua, varrà la prescrizione seguente:


- per i corsi d'acqua dotati di argini, e/o alzaie più elevate rispetto al piano campagna dei campi adiacenti (senza le quali i campi rischierebbero l'allagamento), le distanze della vegetazione arborea e arbustiva di nuovo impianto dal ciglio del corso d'acqua saranno quelle stabilite dalla normativa di polizia idraulica (rif. NTA del Reticolo Idrico, principale e/o minore);
- per i corsi d'acqua le cui rive non siano arginate, è necessaria la conservazione della vegetazione di riva, sia essa arborea che arbustiva, senza limiti di distanze da osservare. L'integrazione della vegetazione di riva, ove mancasse o fosse carente, è sempre ammessa – purchè effettuata senza alcuna invasione dell'alveo del corso d'acqua e con le specie indicate nell'Elenco allegato.

## REIMPIANTI DI VEGETAZIONE DI RIVA E CIGLIO DI SPONDA: SCHEMI ESEMPLIFICATIVI

### SCHEMA SEZIONE-TIPO DI CORSI D'ACQUA RACCHIUSI DA ARGINI



### SCHEMA SEZIONE-TIPO DI CORSI D'ACQUA PRIVI DI ARGINI



I. In particolare, per i corsi d'acqua inseriti nell'elenco dell'Elaborato 5 del Piano di gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino del PO (AIPO), quali: il Tormo, la Benzona, è da conservare, o da ricostituire ove mancante, una "fascia tampone" stabilmente inerbita/arbustiva/arborea della larghezza minima stabilita dalla normativa sovra comunale – vedi DGR IX/2738 del 22.12.2011 e s.m.i. (nota 3).

## NOTE

**Nota 1:** si riporta il testo dell'art .42 della L.R. n° 31 del 5.12.2008 ("Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"):

Art. 42 – Definizione di bosco.

1 – Sono considerati bosco:

- a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

2. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

4. Non sono considerati bosco:

- a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
  - b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
  - c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
  - d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale;
  - dbis) i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni.
- (Commi 5-6-7-8: omissis).

**Nota 2 :** Il Tormo è soggetto a vincolo paesaggistico, per tutto il suo corso nei territori provinciali di Cremona e Lodi. I corsi d'acqua soggetti a vincolo, nei Comuni del PLIS, sono: "Roggia Tormo", "Rio Tormo", "Roggia Squintana" e rifluente Rio. Nel PGT di ogni Comune è identificata l'area soggetta a vincolo paesaggistico.

**Nota 3 :** Attualmente, secondo la DGR IX/2738 DEL 22.12.2011, l'ampiezza minima della fascia-tampone è stabilita in mt. 3 per il Tormo; in mt. 5 per la Benzona.

## INDIRIZZI NORMATIVI DA ASSICURARE NEL TERRITORIO DEL PLIS.

### CORSI D'ACQUA, ZONE UMIDE, FONTANILI.

**I corsi d'acqua** anche minori sono elementi del paesaggio da tutelare: non è consentito chiuderli o tombinarli, neppure parzialmente (se non per le strette esigenze di passaggio dei mezzi, per ponticelli etc. autorizzate dai soggetti di competenza).

Gli elementi principali della trama della rete irrigua devono essere mantenuti inalterati. Al di fuori dei centri edificati e in generale al di fuori delle aree urbanizzate sono consentite modificazioni riguardanti esclusivamente la rete idrografica minore, a servizio delle colture, conseguenti ad esigenze che devono essere adeguatamente documentate, e previa autorizzazione comunale.

Non è consentita la sostituzione di rogge e canali irrigui o di colo esistenti con canaline di cemento, tanto fuori terra quanto interrate. Altrettanto non è consentito il rivestimento delle sponde con materiali cementizi o altri in stridente contrasto con la tradizione o con l'assetto storico del territorio. In linea generale le rogge e i canali saranno mantenuti con fondo e sponde in terra, e gli eventuali interventi di impermeabilizzazione dovranno essere limitati e circoscritti alle opere d'arte che razionalizzano la distribuzione dell'acqua irrigua e la raccolta di quella di colo.

Eventuali deroghe a quanto sopra, richieste da motivi di pubblica sicurezza, saranno autorizzate dagli enti competenti sempre privilegiando, ove possibile, tecniche di bioingegneria idraulica/ingegneria naturalistica. Sono da evitare il più possibile i rivestimenti delle sponde con materiali quali i massi ciclopici, anche per l'aperto contrasto con l'aspetto paesaggistico tradizionale.

Gli interventi di consolidamento delle sponde, quando queste fossero franate o in cattive condizioni di tenuta, andranno realizzati in linea di massima con le tecniche indicate dalla Regione Lombardia (nel Quaderno Opere Tipo di Ingegneria Naturalistica, d.g.r. 29.02.2000 n.6/48740, BURL 9maggio 2000, 1° suppl. straord. al n°19; vedi anche, nel sito web della Regione, le "buone pratiche" per la Rete Ecologica Regionale in Lombardia).

L'intervento di consolidamento tenderà a restituire/assicurare alle sponde un corredo vegetazionale che possa, con il proprio apparato radicale, assicurare nel tempo la tenuta della sponda stessa.

**I manufatti** del sistema irriguo sono da conservare, se di fattura tradizionale. I nuovi manufatti utilizzeranno tecnologie e materiali armonizzati con quelli di fattura tradizionale e con il paesaggio; se necessario adottando tecniche di mitigazione dell'impatto visivo.

**Le zone umide** esistenti, quanto quelle di futura realizzazione, sono da tutelare in quanto elementi di elevato valore e interesse naturalistico a garanzia della perpetuazione degli specifici ecosistemi. In esse è vietato ogni intervento di trasformazione e manomissione, diretta o indiretta. Eventuali opere di ripristino ambientale, ammissibili secondo la normativa vigente, sono soggette alle autorizzazioni di competenza, sulla base di specifici progetti.

**Tutti i fontanili** (risorgive, fontanili, polle) ricadenti all'interno del territorio del PLIS devono essere salvaguardati e valorizzati in quanto sistemi di elevato valore ecologico e testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi.

Per i fontanili situati all'esterno dei centri edificati, è istituita una fascia di rispetto di 50 m. per lato dai capifonte e dalle aste dei fontanili, lungo i primi 200 mt. dell'asta del canale emissario. La distanza è misurata dal ciglio superiore della scarpata/della sponda.

All'interno di queste fasce non sono ammessi interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare non sono ammesse alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.

Gli interventi di pulizia saranno effettuati con tecniche non distruttive.

Gli interventi di sistemazione delle sponde saranno eseguiti con criteri di ingegneria naturalistica, evitando il ricorso all'utilizzo di massi ciclopici o materiali cementizi, bensì utilizzando materiali tipici anche per le eventuali opere d'arte.

Le specie arboree ed arbustive di nuovo impianto saranno quelle indicate nell'Elenco allegato.

Ogni intervento superiore alla manutenzione ordinaria sarà soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

## **SCARPATE ED ELEMENTI OROGRAFICI.**

Nell'area del PLIS non è ammessa l'attività di cava (eccettuate le previsioni dei Piani Cava Provinciali redatti ai sensi della LR 14/98 e smi).

Sono da salvaguardare le scarpate morfologiche, i terrazzi e i declivi anche di modesta entità; non è pertanto consentito alterarli, scavarli o livellarli o, comunque, attuare interventi che modifichino sostanzialmente la morfologia del terreno.

Sono fatti salvi gli interventi eseguiti dai Comuni o dagli stessi autorizzati, finalizzati al ripristino o al recupero di aree degradate ai soli fini naturalistici. In tal caso dovranno essere privilegiate tecniche di ingegneria naturalistica, evitando il più possibile l'impiego di materiali cementizi o quali i massi ciclopici (Delibera GR 29.2.2000 n° 6/48740 – approvazione direttiva: "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica", le 'buone pratiche per la RER di Lombardia').

Le eventuali edificazioni, qualora consentite dalla normativa urbanistica, rispetteranno la distanza minima di mt. 20 dal ciglio superiore delle scarpate e dei declivi.

## **STRADE VICINALI (TRACCIATI CAMPESTRI). .**

Devono essere conservati e mantenuti i tracciati esistenti delle strade comunali, vicinali e consorziali, garantendone la percorribilità pubblica.

In particolare devono essere conservati i tracciati coincidenti con le tracce delle centuriazioni.

Sono consentibili limitate modificazioni ai tracciati esistenti, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, purchè non ne derivi un danno alla rete dei percorsi

ciclopeditoni di fruizione del paesaggio e vengano realizzati nuovi filari di idonee specie arboree autoctone su almeno un lato dei nuovi tracciati.

La percorribilità dei tracciati viari di cui al presente articolo è connaturata alla fruibilità sociale dell'ambiente e a tal fine non sono consentiti interventi che impediscano il libero transito ciclopeditone (ed equestre).

E' consentita, previa specifica autorizzazione comunale, la chiusura dei tracciati viari esistenti solo per motivi di sicurezza e per i tratti di servizio all'esclusivo accesso a fabbricati, e non utilizzati ad altro scopo.

## VARIE.

Non è consentito **scaricare** acque nere (non depurate) di alcun tipo nei corsi d'acqua. Gli scarichi ammissibili dovranno risultare, dopo la depurazione, conformi alla Tabella A della L. 319/76 e smi. (La competenza è provinciale).

Non sono ammessi nuovi **allevamenti** suinicoli intensivi, né nuovi allevamenti ittici. Per gli allevamenti bovini la concentrazione non sarà superiore a 40 q.li di peso vivo per ha..

Nella **lavorazione dei campi**, i cumuli di stallatico saranno collocati alle seguenti distanze minime:

- almeno a mt. 20 dai capifonte e dalle aste dei fontanili;
- almeno a mt. 10 da tutti gli altri corsi d'acqua (rogge e coli).

Nelle fasce di rispetto non è consentito lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, di reflui organici, né tantomeno è ammesso lo spargimento d'ogni tipo di fango o rifiuto di provenienza civile ed industriale.

Non è consentito il lagunaggio.

Fuori dai centri edificati, **le eventuali costruzioni** (qualora consentite dalla normativa urbanistica) rispetteranno la distanza minima di mt. 50 dai capifonte e dalle aste dei fontanili; di mt. 10 da tutti gli altri corsi d'acqua. Le eventuali recinzioni: ad almeno mt. 4 dal ciglio superiore del corso d'acqua.

Le **recinzioni** delle edificazioni isolate nel territorio rurale, o quelle confinanti con esso, saranno del tipo tradizionale (muri di mattoni, muri intonacati) o recinzioni verdi. Queste ultime saranno costituite da siepi, composte con specie scelte nell'Elenco allegato. Esse potranno essere integrate da cancellate, o da reti metalliche, purché il muretto di fondazione non fuoriesca dalla quota del terreno.

Eventuali **parcheggi** (pubblici o privati) ed aree attrezzate, che fossero realizzati a distanza inferiore a mt. 50 dai capifonte e dalle aste dei fontanili, e mt. 10 dagli altri corsi d'acqua, non saranno pavimentati o quantomeno avranno una pavimentazione drenante ed erbosa (fatti salvi eventuali completamenti di situazioni esistenti e di pubblica utilità).

## ALLEGATO ALLA NORMATIVA PROPOSTA PER IL PLIS DEL TORMO

## PRIMO ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

### DA PREDILIGERE PER GLI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE VEGETALE NELL'AREA DEL PARCO DEL TORMO

Con riferimento all'indirizzo normativo: "Gli interventi di ripristino o di riqualificazione ambientale, nonché tutte le sostituzioni arboree/arbustive previste nell'ambito del PLIS (**zone rurali esterne ai centri edificati**), dovranno essere eseguiti facendo riferimento al seguente elenco di specie legnose che rientrano tra quelle storicamente documentate come presenti nel territorio considerato.

La scelta delle varie specie da impiegare sarà effettuata in relazione allo specifico luogo d'impianto (valutando quindi le condizioni pedologiche, idrologiche, l'esposizione, le opportunità paesaggistiche, le modalità di gestione delle manutenzioni)".

#### ALBERI

Acer campestre	<i>Acer campestre</i>
Bagolaro o Spaccasassi	<i>Celtis Australis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Cerro	<i>Quercus cerris</i>
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Gelso bianco*	<i>Morus alba*</i>
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>
Noce comune	<i>Juglans regia</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> (nota b)
Platano*	<i>Platanus hybrida*</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Salicone	<i>Salix caprea</i>

Nelle zone prossime all'edificato, sia esso periferico dei centri abitati che prossimo a edificazioni isolate in territorio rurale, anche:

Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i>



**ARBUSTI**

Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>
Frangola	<i>Frangula alnus</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i>
Ginestrella*	<i>Genista tinctoria</i> *
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Pungitopo*	<i>Ruscus aculeatus</i> *
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>
Salice grigio	<i>Salix cinerea</i>
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>
Salicone	<i>Salix caprea</i>
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>
Spino cervino	<i>Rhamnus catharticus</i>

\* **Nota a:** Il presente Elenco è frutto di estratti comparati dalle pubblicazioni degli studi regionali disponibili, degli studi di settore delle province di CR-BG-LO, dalla normativa della Regione Lombardia e del Parco Adda Sud. Le specie contrassegnate da asterisco non risultano elencate nell'Allegato **C** del Regolamento Forestale Regionale n°5 del 20.07.2007. Sono tuttavia, in base agli studi preliminari effettuati, ritenute ammissibili nell'elenco delle specie da prediligere per i reimpianti nel territorio del PLIS.

**Nota b:** Il Pioppo cipressino (*Populus nigra* var. *italica*), tipico del paesaggio, non è però consigliato per gli impianti di rinaturalizzazione.

**SPECIE DA PREDILIGERE NELL'AMBITO DI RIPA LUNGO I CORSI D'ACQUA****ALBERI**

Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>

**ARBUSTI**

Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>

**SPECIE ESPRESSAMENTE VIETATE** (per disposizioni regionali).

**Negli ambiti urbanizzati e nei giardini, sia essi pubblici che privati**, gli Elenchi sopra illustrati sono da intendersi indicativi e di suggerimento.

Vale però per tutto il territorio del PLIS, sia esso urbanizzato che rurale, **il divieto di nuova piantumazione delle specie seguenti** (nota c):

**-acero bianco americano (*Acer negundo*)**

**-ailanto (*Ailanthus glandulosa/altissima*)**

**-ciliegio nero americano (*Prunus serotina*),**

in quanto classificate tra le specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (art. 11 comma 5 lettera e, della LR 27/2004; rif. Regolamento forestale 5/2007 -allegato B).

Nel “Quaderno per la gestione del verde pubblico” curato dalla Regione Lombardia sono inoltre indicate come **da evitare, anche in ambito urbano**, le seguenti specie esotiche invasive:

- **falso indaco (*Amorpha fruticosa*)**
- **quercia rossa (*Quercus rubra*)**
- **buddleia (*Buddleja davidii*)**
- **robinia (*robinia pseudoacacia*)**
- **falso gelso (*Brussonetia papyrifera*)**
- **catalpa (*Catalpa bignonioides*)**
- **paulonia (*Paulownia tomentosa*)**
- **olmo siberiano (*Ulmus pumila*)**
- **spirea (*Spiraea japonica*)**
- **gleditsia (*Gleditsia triacanthos*)**

ad eccezione delle loro varietà non infestanti.

Si raccomanda **di evitare** anche le seguenti specie erbacee ornamentali, utilizzate frequentemente nell’allestimento di verde ornamentale:

- **caprifoglio giapponese (*Lonicera japonica*)**
- **topinambur (*Helianthus tuberosus*)**
- **fior di loto (*Nelumbo nucifera*)**

a causa della loro capacità di sfuggire alla coltivazione e propagarsi abbondantemente.

**Nota c:** Le specie **in grassetto** sono incluse nella ‘lista nera’ che la Regione ha allegato alla L.R. n° 10 del 31.03.2008 come specie oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione (DGR. 7736/2008, alla quale si rimanda per un’informazione completa delle specie oggetto di divieto).